

# “La PERIZIA PSICHIATRICA e PSICOLOGICA in ambito CANONICO”

- ◆ Marco Falvo
- ◆ Dottore in Giurisprudenza

- ◆ La perizia in ambito canonico viene quasi esclusivamente richiesta per valutare la capacità matrimoniale.
- ◆ Il compito dell'esperto è quello di rilevare eventuali cause psichiche, presenti al momento della celebrazione del matrimonio, che possano determinarne la nullità.
- ◆ In base al Concordato fra Stato italiano e Chiesa del 1929, il matrimonio canonico trascritto nel registro di stato civile italiano produce gli stessi effetti derivanti dal matrimonio civile

- ◆ art. 82 c.c. recita: "Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico è regolato in conformità del Concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali sulla materia". Il matrimonio concordatario dunque dichiarato nullo dal tribunale ecclesiastico diviene nullo anche per lo Stato italiano, mentre la Chiesa non riconosce la nullità o le sentenze di divorzio pronunciate dalla magistratura italiana in relazione agli stessi.
- ◆ Papa Giovanni Paolo II, il 25 gennaio del 1983, promulga il nuovo Codex Iuris Canonici (c.i.c.)- Codice di Diritto Canonico- successivamente entrato in vigore il 25 novembre del 1983. A tale codice si fa riferimento per la normativa, che al Can. 1055 recita: "§1. Il matrimonio religioso elevato a Cristo Signore alla dignità di sacramento, rappresenta un patto indissolubile tra l'uomo e la donna, diretto, per la sua natura, all'amore fra i coniugi e alla procreazione ed educazione della prole". §2. Pertanto tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale, che non sia per ciò stesso sacramento".

- ◆ Essendo l'indissolubilità elemento fondamentale che caratterizza il sacramento matrimoniale, nessuno, neanche la Chiesa, può sciogliere o annullare un matrimonio valido. Solamente in presenza di cause che ne intaccano la validità, in relazione alle norme del diritto canonico, il tribunale ecclesiastico può, se tali cause vengono accertate, dichiararne la nullità.
- ◆ Essenziale è la scelta libera e volontaria degli attori, infatti "il matrimonio è considerato come atto volontario con cui un uomo e una donna, abili giuridicamente, con un patto basato sul consenso, danno e accettano reciprocamente se stessi per costruire il matrimonio"(Can. 1057). Inoltre il Can. 1061 distingue tra matrimonio rato (solamente celebrato) e matrimonio rato e consumato (ove ci sia stato congiungimento carnale tra i coniugi).

- ◆ Il Can. 1141 chiarisce che “il matrimonio rato e consumato può essere sciolto solo dalla morte” mentre il Can. 1142 afferma che “il matrimonio rato e non consumato può essere sciolto solo dal Romano Pontefice”. I motivi di nullità possono essere diversi e riguardano la forma canonica (Can. 1108 e 1117), possono essere rappresentati da determinati impedimenti (Cann. 1073-1094) e da vizi o difetti del consenso (Cann. 1095-1099, 1101-1103).
- ◆ Can. 1084- “L'impossibilità al congiungimento, antecedente e perpetua, sia che riguardi l'uomo sia che riguardi la donna, sia che si tratti di una condizione assoluta che relativa, dirime, per sua stessa natura, il matrimonio”

Can. 1095- "Sono incapaci di contrarre matrimonio:  
1° coloro che mancano di sufficiente uso di ragione 2° coloro che difettano gravemente di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente. 3° coloro che per cause di natura psichica, non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio." Can. 1096- "§1. Perché possa esserci il consenso matrimoniale, è necessario che i contraenti almeno non ignorino che il matrimonio è la comunità permanente tra l'uomo e la donna, ordinata alla procreazione della prole mediante una qualche cooperazione sessuale. §2. Tale ignoranza non si presume dopo la pubertà".

- ◆ Can. 1097- “§1. L’errore di persona rende invalido il matrimonio. §2. L’errore circa una qualità della persona, quantunque sia causa del contratto, non rende nullo il matrimonio, eccetto che tale qualità sia intesa direttamente e principalmente”. Can. 1098- “Chi celebra il matrimonio, raggirato con dolo ordito per ottenere il consenso, circa una qualità dell’altra parte, che per sua natura può perturbare gravemente la comunità di vita coniugale, contrae invalidamente”. Can. 1099- “L’errore circa l’unità e l’indissolubilità, o la dignità sacramentale del matrimonio non vizia il consenso matrimoniale, purché non determini la volontà”. Can. 1100- “Sapere o supporre che il matrimonio sia nullo, non esclude necessariamente il consenso matrimoniale”.
- ◆ Can. 1101- “§1. Il consenso interno dell’animo si presume conforme alle parole o ai segni adoperati nel celebrare il matrimonio. §2. Ma se una o entrambe le parti escludono con un positivo atto di volontà il matrimonio stesso, oppure un suo elemento essenziale o una sua proprietà essenziale, contraggono invalidamente”.

- ◆ Can. 1102- “§1. Non si può contrarre validamente il matrimonio sotto condizione futura. §2. Il matrimonio celebrato sotto condizione passata o presente è valido o no, a seconda che esista o no il presupposto della condizione. §3. Tuttavia non si può porre lecitamente la condizione di cui al §2. se non con la licenza dell’Ordinario del luogo”.  
Can. 1103- “E’ invalido il matrimonio celebrato per violenza o timore grave incusso dall’esterno, anche non intenzionalmente, per liberarsi dal quale uno sia costretto a scegliere il matrimonio”.



- ◆ I canoni che riguardano l'attività del perito psichiatra o psicologo sono il Can. 1084 sull'impotenza coeundi, ovvero sull'impossibilità di ordine fisico o psichico di compiere l'atto sessuale, e il Can. 1095 sull'incapacità psichica di contrarre matrimonio. Il Can. 1095 si esprime in relazione alla mancanza di sufficiente uso di ragione, al grave difetto di discrezione di giudizio riguardo al negozio matrimoniale e all'impossibilità di adempiere agli obblighi che conseguono al matrimonio per cause psichiche.



© Copyright – [www.assodolab.it](http://www.assodolab.it) - Il presente lavoro multimediale in 11 pagine realizzate con Power Point è stato trasformato in .pdf e pubblicato in data 20 Febbraio 2017 nella sezione “CONTRIBUTI MULTIMEDIALI ON-LINE” alla Pagina n. 06, al numero 117.